



CORTE DEI CONTI

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO**

N. 105/2021/SRCPIE/PARI

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Claudio CHIARENZA	Presidente aggiunto
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

nell'udienza pubblica del 28 luglio 2021

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2020.

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 1, commi da 452 a 458, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la sentenza n. 181/2015 della Corte costituzionale in data 23 luglio 2015;

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56 (provvedimento poi abrogato dall'art. 1, comma 2, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 22 giugno 2021, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del Decreto medesimo, a norma del citato art. 1, comma 2, della Legge n. 87/2021), ed in particolare l'art 3, comma 3, lett. a), che ha previsto di rinviare al 30 giugno 2021 ed al 30 settembre 2021 i termini per l'approvazione del rendiconto 2020 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio regionali;

VISTO il Disegno di legge approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 30 aprile 2021 (D.D.L. n. 142 - "Rendiconto generale per l'esercizio 2020"), con il quale è stata adottata la proposta di rendiconto generale (conto del bilancio e conto del patrimonio) per l'esercizio finanziario 2020, e successivi emendamenti in parte approvati in data 16 luglio 2021 dalla Giunta medesima (di cui al verbale n. 219), in parte presentati direttamente in Consiglio in data 22 luglio 2021 (di cui al verbale n. 173);

VISTE le Leggi Regionali: n. 24 del 23 dicembre 2019, avente per oggetto "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie*"; n. 8 del 31 marzo 2020 di approvazione del bilancio 2020-2022, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario 2020-2022*"; n. 25 del 21 ottobre 2020, avente per oggetto "*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019*"; n. 30 del 16 dicembre 2020, avente per oggetto "*Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie*"; n. 31 del 23 dicembre 2020, avente per oggetto "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2021-2023 e disposizioni finanziarie*";

VISTA la D.C.R. n. 91-19938 del 22 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio Consolidato del gruppo Regione Piemonte per l'anno 2019;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 6-3724 del 27 luglio 2016, avente ad oggetto "*Modifica della D.G.R. n. 1 - 2498 del 24 novembre 2015 "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011" in attuazione della Delibera n. 92/2016/SRCPIE/PARI del 12 luglio 2016 la Corte dei Conti - Sezione di Controllo per il Piemonte - e adempimenti conseguenti*" e n. 1-3859 dell'1 settembre 2016, avente ad oggetto "*Proposta di modifica delle deliberazioni del Consiglio regionale 118-45411, 119-45412 del 22 dicembre 2015 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 121-46075 del 29.12.2015 inerenti i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015*", nonché n. 30-3111 del 16 aprile 2021 inerente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio regionale n. 260-10863 del 13 marzo 2018, n. 317-36198 del 2 ottobre 2018 e n. 120-3140 del 18 febbraio 2021, inerenti ai piani di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, nonché

n. 67 del 24 marzo 2020 di approvazione del D.E.F.R. per gli anni 2020/2022 e la successiva deliberazione n. 68 del 24 marzo 2020 riguardante la Nota di aggiornamento del D.E.F.R.;

VISTA la proposta di deliberazione n. 82 del 20 maggio 2021 con la quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato la *"Proposta al Consiglio Regionale del Piemonte del Rendiconto di gestione del Consiglio per l'esercizio finanziario 2020"* comprensiva del conto del bilancio e relativi allegati, del conto economico e dello stato patrimoniale, nonché della relazione illustrativa sulla gestione esercizio 2020, nonché la deliberazione del Consiglio regionale n. 144-12445 del 20 luglio 2021, con cui, a seguito dell'apposito *iter* ad oggi previsto dal *"Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale del Piemonte"* (art. 20) e ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 7/2001, è stato approvato il rendiconto del Consiglio regionale relativo all'esercizio 2020, recependo gli emendamenti presentati nelle more dell'approvazione, anche in relazione a quanto emerso nella fase istruttoria e nell'interlocuzione con la Sezione e con il Collegio dei Revisori;

VISTO il parere del Collegio dei revisori della Regione Piemonte sulla proposta di legge relativa al rendiconto generale per l'anno finanziario 2020, rilasciato in data 27 maggio 2021, *ex art. 40-quater* della L.R. n. 7/2001 e art. 68, punto 1, dello Statuto della Regione Piemonte, nel quale, fermi i rilievi, le considerazioni e le proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione formulati nel corpo del parere medesimo, attestando *"la corrispondenza del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 alle risultanze della gestione rilascia parere con riserva che vengano approvati gli emendamenti sopra individuati [...]"*;

VISTA l'ordinanza n. 44 del 12 luglio 2021, con la quale il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha fissato l'odierna udienza pubblica per la decisione sulla parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte relativo all'esercizio finanziario 2020;

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l'Amministrazione regionale, intervenuto nel corso dell'istruttoria e, in particolare, nell'udienza camerale del 21 luglio 2021 in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020;

UDITE, nell'odierna udienza pubblica, le relazioni orali del Presidente e dei Magistrati relatori, la relazione orale del Procuratore regionale, gli interventi del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore alla Sanità nonché le conclusioni del Procuratore regionale con cui ha chiesto di parificare il rendiconto generale dell'esercizio 2020 con le precisazioni e considerazioni contenute nella propria memoria e con le eccezioni relative ad alcuni profili finanziari evidenziati dalla Sezione regionale di controllo nelle proprie conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con nota del 6 maggio 2021 la Regione Piemonte ha trasmesso a questa Sezione, ai fini del giudizio di parificazione, il rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2020, completo del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico, unitamente alla relazione di accompagnamento e al disegno di legge approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 30 aprile 2021 (D.D.L. n. 142/2021 - "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020").

In tal senso, la Regione Piemonte, per quanto concerne l'approvazione del progetto di rendiconto dell'esercizio 2020, non si è avvalsa della previsione di differimento dei termini amministrativo-contabili prevista, a seguito dell'emergenza epidemiologica relativa al Covid-19, dal Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56, ed in particolare dall'art. 3, comma 3, lett. a), che ha previsto di rinviare al 30 giugno 2021 ed al 30 settembre 2021 i termini per l'approvazione del rendiconto 2020 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio regionali, poiché, infatti, la Giunta Regionale ha approvato (con verbale n. 198) il Disegno di legge relativo al progetto di rendiconto nella seduta del 30 aprile 2021 (D.D.L. n. 142 - "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020"), e successivi emendamenti in parte approvati in data 16 luglio 2021 dalla Giunta medesima (di cui al verbale n. 219), in parte presentati direttamente in Consiglio in data 22 luglio 2021 (di cui al verbale n. 173).

Per quanto riguarda, invece, l'approvazione del rendiconto del Consiglio regionale, si precisa che, in data 20 maggio 2021, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 82, avente ad oggetto "*Proposta al Consiglio Regionale del Piemonte del Rendiconto di gestione del Consiglio per l'esercizio finanziario 2020*", comprensiva del conto del bilancio e relativi allegati, del conto economico e dello stato patrimoniale, nonché della relazione illustrativa sulla gestione esercizio 2020; successivamente, è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio Regionale n. 144-12445 del 20 luglio 2021 con la quale è stato approvato il "Rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020", recependo gli emendamenti presentati nelle more dell'approvazione, anche in relazione a quanto emerso nella fase istruttoria e nell'interlocuzione con la Sezione e con il Collegio dei Revisori.

Questa Sezione regionale di controllo, terminate l'istruttoria e le verifiche di competenza, peraltro già iniziate sulla base dei dati di preconsuntivo - istruttoria riepilogata nelle diverse e articolate fasi all'interno del Paragrafo denominato "Note introduttive" della relazione annessa alla presente decisione a cui si rinvia -, con deliberazione n. 99/2021/PARI del 9 luglio 2021 ha approvato la bozza di relazione prevista dall'articolo 1, comma 5, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 74, sopra richiamato e dall'art. 41 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e ha trasmesso la stessa all'Amministrazione e al Procuratore regionale.

Con ordinanza n. 43 del 9 luglio 2021 il Presidente, nel rispetto delle prescrizioni per la prevenzione del contagio in relazione al Covid-19, ha fissato per il successivo 21 luglio apposita udienza camerale al fine di garantire il contraddittorio sulle osservazioni contenute nella bozza di relazione.

L'Amministrazione ha depositato le proprie osservazioni in data 19 luglio 2021, che sono state illustrate nell'udienza camerale istruttoria del 21 luglio 2021, alla quale hanno partecipato la Procura regionale e i Rappresentanti dell'Amministrazione.

All'esito del contraddittorio, su sollecitazione della Sezione, sono state depositate dall'Amministrazione ulteriori osservazioni a precisazione di quanto emerso durante l'udienza.

All'odierna udienza, alla quale hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore al Bilancio e l'Assessore alla Sanità, e il Procuratore regionale, dopo l'esposizione delle relazioni, le parti, come in epigrafe rappresentate, hanno precisato le proprie tesi; in particolare, il Procuratore regionale ha concluso chiedendo di procedere alla parificazione del rendiconto regionale dell'esercizio 2020, con le precisazioni e considerazioni contenute nella propria memoria e con le eccezioni relative ad alcuni profili finanziari evidenziati dalla Sezione regionale di controllo nelle proprie conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le risultanze del conto del bilancio del rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2020 sono le seguenti:

A - COMPETENZA

La Regione ha previsto il pareggio finanziario, stanziando entrate e spese per l'importo complessivo di euro **21.319.269.276,93** di cui euro 3.463.406.548,35 a titolo di entrate e uscite per conto terzi e partite di giro. Al termine dell'esercizio, sono state accertate entrate per euro **14.282.383.224,82** oltre ai fondi pluriennali vincolati di entrata per euro **220.300.058,24** ed euro **343.165.865,98** ed impegnate spese per euro **14.102.815.873,09** oltre ai fondi pluriennali vincolati di spesa per euro **632.498.830,86**. Le entrate e le uscite per conto terzi e partite di giro sono state accertate ed impegnate per euro **1.914.969.996,21**

Gestione di competenza

ENTRATE		
Titolo	Previsioni definitive 2020	Accertamenti di competenza 2020
Utilizzo avanzo di amministrazione	4.097.888.966,18	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	220.300.058,24	

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	343.165.865,98	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.014.356.594,55	9.960.748.841,72
Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.560.391.258,87	1.345.160.400,45
Titolo 3: Entrate extra-tributarie	513.746.975,69	454.962.653,82
Titolo 4: Entrate in conto capitale	687.020.165,65	268.349.321,36
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	418.992.843,42	338.192.011,26
Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	3.463.406.548,35	1.914.969.996,21
Totale	21.319.269.276,93	14.282.383.224,82

SPESE

Titolo	Previsioni definitive 2020	Impegni di competenza 2020
Disavanzo di amministrazione	325.272.399,91	0,00
Titolo 1: Spese correnti	11.881.536.031,42	11.256.658.995,56
Titolo 2: Spese in conto capitale	1.486.818.517,02	623.956.229,75
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	306.549.807,82	225.242.435,09
Titolo 4: Rimborso prestiti	3.855.685.972,41	81.988.216,48
Titolo 5: Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	3.463.406.548,35	1.914.969.996,21
Totale	21.319.269.276,93	14.102.815.873,09

Fondo pluriennale vincolato spese	Totale	632.498.830,86
-----------------------------------	---------------	----------------

La Regione Piemonte ha chiuso l'esercizio finanziario 2020 con un risultato di competenza positivo, pari ad euro **110.534.445,09** (che considerando l'Avanzo applicato, consentito dalla vigente normativa, pari ad euro 106.963.014,91, ammonta ad euro 217.497.460,00).

La Sezione rileva nell'esercizio 2020, in merito al ripiano del disavanzo ordinario con copertura ultraventennale a rata costante di euro 55.000.743,44, che, considerando il risultato della gestione di competenza 2020 (positiva per euro 110.534.445,09), la quota annuale di ripiano del disavanzo ordinario risulta coperta.

B - RESIDUI

I residui al 31 dicembre 2020 sono stati oggetto di riaccertamento ordinario con delibera di Giunta regionale n. 30-3111 del 16 aprile 2021, con conseguente rideterminazione dei relativi importi al primo gennaio 2021.

Al termine dell'esercizio 2020 i residui attivi ammontano ad euro **5.748.812.796,49**, dei quali euro **1.720.439.947,96** derivanti dalla competenza 2020 ed euro **4.028.372.848,53** relativi ad esercizi precedenti.

I residui passivi ammontano ad euro **6.862.874.596,91** dei quali euro **2.223.785.307,40** derivanti dalla competenza 2020 ed euro **4.639.089.289,51** relativi ad esercizi precedenti.

Gestione residui

Residui attivi	
Originati dalla competenza	1.720.439.947,96
Originati da esercizi precedenti	4.028.372.848,53
Totale dei residui attivi al 31.12.2020	5.748.812.796,49

Residui passivi	
Originati dalla competenza	2.223.785.307,40
Originati da esercizi precedenti	4.639.089.289,51
Totale dei residui passivi al 31.12.2020	6.862.874.596,91

Dall'analisi effettuata dalla Sezione è emerso che in sede di riaccertamento ordinario, con deliberazione Giunta regionale n. 30-3111 del 16 aprile 2021 la Regione, a seguito di detta ricognizione, ha provveduto alle seguenti operazioni:

RESIDUI ATTIVI	Contabilizzazione	RESIDUI PASSIVI	Contabilizzazione
66.364.871,91	Eliminati	85.990.779,90	Eliminati
352.440.072,55	re-imputati e.f. 2021	835.844.297,20	re-imputati e.f. 2021
24.170.712,52	re-imputati e.f. 2022	49.273.808,98	re-imputati e.f. 2022
2.183.598,77	re-imputati e.f. 2023	3.041.584,31	re-imputati e.f. 2023

C - CASSA

Il saldo finale di cassa è pari ad euro 210.549.553,59, coincidente con quello esposto nel conto del Tesoriere e con i prospetti della gestione di cassa estratti dal sistema informativo SIOPE, la cui verifica conferma la coincidenza tra i dati complessivi contenuti nei due documenti ed i dati risultanti dal rendiconto.

Gestione di cassa

ENTRATE		
Titolo	Previsioni definitive 2020	Riscossioni
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.454.877.198,33	9.780.827.620,13
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2.030.987.420,24	1.453.652.281,42

Titolo 3: Entrate extra-tributarie	728.787.495,73	454.041.403,76
Titolo 4: Entrate in conto capitale	1.111.950.877,58	170.392.264,04
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	435.269.668,78	330.322.040,97
Titolo 6: Accensione prestiti	18.715.944,97	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	3.493.780.726,99	1.921.723.860,93
Totale	22.274.369.332,62	14.110.959.471,25

SPESE		
Titolo	Previsioni definitive 2020	Pagamenti
Titolo 1: Spese correnti	14.207.753.901,18	11.514.708.464,66
Titolo 2: Spese in conto capitale	2.133.744.440,02	606.340.109,11
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	305.161.423,35	223.554.242,80
Titolo 4: Rimborso prestiti	83.069.406,14	81.988.216,48
Titolo 5: Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	5.706.068.060,63	1.635.246.783,31
Totale	22.435.797.231,32	14.061.837.816,36

D - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, nel rendiconto allegato al D.D.L. approvato dalla Giunta Regionale, è negativo per euro 1.536.011.077,69 (art. 7, comma 1). Tale importo va incrementato delle voci derivanti da accantonamenti e vincoli (art. 7, commi 2 e 3, del D.D.L. di rendiconto) che determinano il **risultato di amministrazione in euro -5.903.368.303,91** come di seguito definito:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2020				161.427.898,70
RISCOSSIONI	(+)	1.549.016.194,39	12.561.943.276,86	14.110.959.471,25
PAGAMENTI	(-)	2.182.807.250,67	11.879.030.565,69	14.061.837.816,36
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			210.549.553,59
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			210.549.553,59
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.028.372.848,53	1.720.439.947,96	5.748.812.796,49

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.639.089.289,51	2.223.785.307,40	6.862.874.596,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			277.688.938,50
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			354.809.892,36
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)			(=)	-1.536.011.077,69
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019				261.076.695,35
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)				13.475.058,02
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				3.772.616.566,27
Fondo perdite società partecipate				1.000.000,00
Fondo contenzioso				29.469.254,76
Altri accantonamenti				51.361.277,00
Totale parte accantonata (B)				4.128.998.851,40
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				33.986.049,71
Vincoli derivanti da trasferimenti				190.632.196,03
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				1.343.704,97
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				12.396.424,11
Altri vincoli				-
Totale parte vincolata (C)				238.358.374,82
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				-
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				-5.903.368.303,91
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

Al comma 4 dell'articolo 7 del D.D.L. viene precisato che:

"Sono sottratti al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, i seguenti importi il cui valore complessivo è pari a euro 6.228.640.703,82

- a) *quota residua del disavanzo al 31 dicembre 2014: euro 938.657.965,90;*
- b) *quota residua del disavanzo da ricognizione straordinaria dei residui (art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011): euro 1.299.056.786,65;*
- c) *quota residua del disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (art. 1, comma 701, legge 208/1015): euro 3.990.925.951,27".*

Sul punto, in particolare, la Sezione in fase istruttoria ha evidenziato che tale disposizione riporta dati incongruenti sul "totale disponibile", quantificato erroneamente in euro -

6.228.640.703,82. Tali dati, infatti, risultano essere riferiti alla composizione del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2019 e non, come correttamente dovrebbe essere, a quelli di fine esercizio 2020. Ovvero il risultato disponibile che emerge dalla somma degli importi di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 7 del D.D.L. di rendiconto sarebbe correttamente quantificato in euro **-5.903.368.303,91**, (importo coerente con il risultato disponibile di cui al relativo prospetto dimostrativo nell'Allegato a) - risultato di amministrazione, sopra riportato); tuttavia, al comma 4) dell'art. 7 il valore complessivo di disavanzo da assorbire viene approvato per un importo diverso (-6.228.640.703,82); sempre all'articolo 7, ma con riferimento ai commi 4 e 5, quindi, il risultato disponibile definito quale "disavanzo da assorbire negli esercizi successivi", assume il valore di euro 6.228.640.703,82, ovviamente non coerente al piano di rientro, e non compatibile con gli accantonamenti ed i vincoli approvati nei commi precedenti, in quanto tale importo risulta essere riferito al 31/12/2019 e non al 31/12/2020.

Sul punto, in sede di contraddittorio propedeutico al giudizio di parificazione, sono stati sollecitati gli opportuni chiarimenti, e, in ogni caso, è stato chiesto alla Regione di correggere l'evidente discrasia giuscontabile in sede di approvazione della Legge di rendiconto 2020.

La Regione ha trasmesso l'emendamento presentato al fine di correggere l'art. 7, comma 4, del D.D.L. n. 142/2021, recependo i rilievi sopra formulati.

In particolare, l'emendamento n. 2 presentato, che interviene sull'art. 7, comma 4, del D.D.L. n. 142, prevede le seguenti modifiche:

- L'importo di euro 6.228.640.703,82 è sostituito con **5.903.368.303,91**;
- alla lettera a) l'importo di euro 938.657.965,90 è sostituito con euro **883.657.222,46**;
- alla lettera b) l'importo di euro 1.299.056.786,65 è sostituito con euro **1.247.094.515,18**;
- alla lettera c) l'importo di euro 3.990.925.951,27 è sostituito con euro **3.772.616.566,27**,

finalizzate a correggere il "refuso" presente nell'originaria formulazione e a rendere coerente l'art. 7, comma 4, del D.D.L. n. 142 con gli importi evidenziati nel "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2020" di cui all'allegato 11 (in argomento si rinvia al punto successivo della presente decisione).

Inoltre, sempre nell'ambito degli emendamenti presentati dalla Regione al D.D.L. n. 142, occorre fare riferimento all'emendamento n. 2 con riguardo all'art. 2, relativo alle "Entrate e spese di competenza", il quale così recita:

"1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2020 sono definite nel rendiconto in euro 14.282.383.224,82 di cui euro 14.110.959.471,25 sono state riscosse e versate ed euro 171.423.753,57 restano da riscuotere.

2. *Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020 sono definite nel rendiconto in euro 14.102.815.873,09 di cui euro 14.061.837.816,36 sono state pagate ed euro 40.978.056,73 restano da pagare*".

L'emendamento in parola interviene su tale articolo, così disponendo:

"All'articolo 2, comma 1) del DDL 142 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020" sono apportate le seguenti modifiche:

- L'importo di euro 14.110.959.471,25 è sostituito con 12.561.943.276,86;
- L'importo di euro 171.423.753,57 è sostituito con 1.720.439.947,96.

All'articolo 2, comma 2) del DDL 142 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020" sono apportate le seguenti modifiche:

- L'importo di euro 14.061.837.816,36 è sostituito con 11.879.030.565,69;
- L'importo di euro 40.978.056,73 è sostituito con 2.223.785.307,40.

Viene poi motivata in questi termini la ragione dell'emendamento:

"Il testo iniziale dell'articolo 2, comma 1) e 2), del DDL 142 espone gli importi complessivi delle entrate e spese, comprensivi della competenza e dei residui non coerenti con il titolo dell'articolo.

Con il presente emendamento si pone correzione al "refuso" e si rende coerente l'articolo 2, comma 1) e 2) del DDL 142 con gli importi evidenziati nel "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2020" di cui all'allegato 11)".

La Sezione prende atto di quanto comunicato dalla Regione e si riserva di verificare che la Legge regionale di approvazione del rendiconto riporti valori coerenti e corretti tra testo normativo e quadri finanziari.

Sempre nell'ambito degli emendamenti al D.D.L. n. 142, occorre ricordare anche l'emendamento relativo all'introduzione di un nuovo allegato "ff) Rendiconto consolidato comprendente i risultati della gestione del Consiglio regionale per l'esercizio 2020 (Allegato 27)", sul quale si rinvia al punto successivo della presente decisione.

La Sezione rileva, nell'esercizio 2020, il completo recupero della rata annuale del disavanzo ordinario al 31/12/2014 (euro 55.000.743,44) e della rata annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario (euro 51.962.271,47) in coerenza con il piano di rientro.

Risultano correttamente contabilizzate le partite contabili afferenti alle anticipazioni di liquidità - ex D.L. n. 35/2013 - per quanto riguarda sia la rata stanziata nella voce del disavanzo sia per quanto attiene alla costituzione del fondo accantonato nel risultato di amministrazione. Sul punto si precisa che il Fondo anticipazioni liquidità ex D.L. n. 35/2013 e s.m.i. è valorizzato per euro 3.772.616.566,27 di cui euro 2.010.885.455,92 derivanti dalle anticipazioni per contratti stipulati dalla Regione Piemonte ed euro 1.761.731.110,35 dai contratti stipulati dal Commissario Straordinario ai sensi della Legge n. 190/2015.

La Sezione evidenzia che tale partita contabile è considerata al netto dei contributi erogati al medesimo Commissario Straordinario nel 2019 per euro 218.309.385,00 e ritiene

pertanto corretta la quantificazione del Fondo anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 e quindi rispettosa delle norme vigenti (art. 1, comma 701, Legge n. 208/2015).

E - STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Dall'esame dei dati riportati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico la Sezione rileva che il Patrimonio Netto, negativo per euro 6.223.288.454,49, risulta, in valore assoluto, inferiore alla dotazione complessiva dell'attivo dello Stato Patrimoniale (euro 7.161.565.338,78).

Inoltre, i debiti complessivi valorizzati nello Stato Patrimoniale (euro 12.418.690.997,81) risultano essere decisamente superiori al valore complessivo dell'attivo patrimoniale (euro 7.161.565.338,78), denotando una grave situazione finanziaria complessiva come sottorappresentata:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31 dicembre 2020
A) Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00
B) Immobilizzazioni	1.459.213.695,18
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	53.423.052,03
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	921.246.505,32
<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>	484.544.137,83
C) Attivo circolante	5.702.180.482,40
D) Ratei e risconti	171.161,20
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	7.161.565.338,78
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31 dicembre 2020
A) Patrimonio Netto	-6.223.288.454,49
B) Fondi per rischi e oneri	333.663.964,60
C) Trattamento di fine rapporto	0,00
D) Debiti	12.418.690.997,81
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	632.498.830,86
Totale del passivo (A+B+C+D+E)	7.161.565.338,78
Conti d'Ordine	632.498.830,86

CONTO ECONOMICO	31 dicembre 2020
A) Componenti positivi della gestione	11.743.797.433,39
B) Componenti negativi della gestione	11.586.270.077,01
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione (A-B)	157.527.356,38
C) Proventi ed oneri finanziari	-142.979.823,43
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	1.062.443,16
E) Proventi ed oneri straordinari	137.186.043,74
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	152.796.019,85
Imposte	11.198.383,93
Risultato dell'esercizio	141.597.635,92

2. Ai fini del presente giudizio, la Corte ha esaminato il rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2020 nelle sue componenti del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico.

In base ai dati di rendiconto, così come verificati dalla Sezione, risultano rispettati i limiti autorizzatori delle previsioni di spesa definitive di competenza e di cassa.

La Regione Piemonte ha previsto nel proprio bilancio, l'applicazione di una quota di "avanzo di amministrazione" (dettagliatamente analizzata nel Capitolo III del Volume I della relazione annessa alla presente decisione inerente alla programmazione finanziaria, al quale si rinvia per maggiori approfondimenti), derivante da fondi accantonati e vincolati risultanti dal rendiconto 2019, per un importo complessivo di euro 4.097.888.966,18.

Tale importo, al netto dello stanziamento di euro 3.990.925.951,27 relativo al fondo vincolato per anticipazioni di liquidità, si riduce ad euro 106.963.014,91, e risulta pertanto coerente con quanto stabilito dall'art. 1, commi 897 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica al giudizio di parificazione sono emerse diverse criticità, che sono state oggetto di analitico esame all'interno della relazione annessa alla presente decisione, a cui si rinvia.

Di seguito vengono riepilogate le criticità maggiormente significative.

2.1 Poste di entrata e di spesa aventi carattere non ripetitivo

In relazione alle poste di entrata e di spesa aventi carattere non ripetitivo, in sede di udienza di contraddittorio preliminare al giudizio di parificazione dell'esercizio 2019 la Regione aveva dichiarato che, nel corso del successivo esercizio, avrebbe proceduto ad una pertinente riclassificazione dei capitoli di entrata e spesa afferenti ad una più veritiera e conforme rappresentazione delle partite contabili non ripetitive, anche provvedendo ad aggiornare il sistema informatico.

Tuttavia, durante l'istruttoria propedeutica al giudizio di parificazione dell'esercizio 2020 non è emersa la realizzazione di tale attività sulle partite in parola; durante l'udienza di contraddittorio, la Sezione ha ricordato che già in sede di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019 l'Ente avrebbe dovuto operarsi al fine della riclassificazione delle entrate e spese non ripetitive, il cui ammontare presenta valori elevati e discutibili in merito all'effettiva natura di tali poste, anche in rapporto al volume delle entrate e le spese dell'Ente nell'esercizio di riferimento.

La Regione ha precisato che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, ha avviato una attività di riclassificazione dei capitoli al fine di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte, che proseguirà anche nei successivi esercizi.

La Sezione prende atto di quanto comunicato e raccomanda la necessità di addivenire quanto prima ad una revisione complessiva dei capitoli di entrata e di spesa in relazione

alla tematica evidenziata anche al fine di pervenire ad una esposizione maggiormente veritiera dei documenti di programmazione e rendicontazione.

La Sezione, inoltre, si riserva la verifica dell'avvio dell'attività di riclassificazione in parola e del suo avanzamento nell'ambito delle attività propedeutiche al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 (v., in argomento, in termini maggiormente approfonditi il Capitolo III del Volume I, Par. n. 2.2, della relazione annessa alla presente decisione).

2.2 Capitoli di bilancio istituiti ai fini della spesa non sanitaria finalizzata a fronteggiare la pandemia da Covid-19

Nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020, la Sezione ha proceduto a porre in essere un esame dei trasferimenti erariali al fine di fronteggiare la pandemia, delle risorse regionali che l'Ente ha messo a disposizione a tali fini, nonché delle relative spese.

Con particolare riguardo alle spese non sanitarie con cui la Regione ha realizzato misure atte a contrastare gli effetti della pandemia sul territorio piemontese, si sono riscontrate alcune criticità nella gestione di alcuni capitoli.

In particolare, a seguito di quanto emerso nel corso dell'istruttoria complessiva si è rilevato che la gestione di capitoli di spesa con pluralità di fonti di finanziamento (nel caso di specie avanzo e riduzione di attività finanziarie), come nell'ipotesi del capitolo 286840 collegato all'erogazione dei c.d. "Bonus Piemonte" (v., *infra*, punto n. 2.5 della presente decisione), non è idonea e funzionale ai principi di trasparenza e chiarezza del bilancio, che devono essere rispettati al fine di una corretta gestione e una chiara lettura dei documenti contabili, anche al fine del controllo che la Sezione è tenuta ad effettuare.

Si raccomanda in merito per le gestioni future di procedere ad una rappresentazione corretta ed esaustiva delle singole voci di bilancio ai fini di una precisa tracciabilità che tenga conto di ogni singola fonte di finanziamento.

Peraltro, si segnala che il capitolo di entrata di riferimento 49983 presenta una denominazione erroneamente riferita alla riduzione di capitale di Finpiemonte S.p.A. ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 7/2018, anziché all'art. 14 della L.R. n. 13/2020; anche in questo caso si raccomanda una puntuale attenzione nell'individuazione dei capitoli istituiti nel bilancio gestionale in relazione alle fattispecie giuridiche che emergono in corso della gestione.

Anche con riferimento ai capitoli relativi all'ulteriore iniziativa connessa all'incentivo agli investimenti nell'ambito dei Comuni del territorio piemontese (art. 18 L.R. n. 13/2020) - capitoli di spesa 222482 e 722481 (FPV) - a seguito di quanto emerso dalla complessa istruttoria posta in essere si invita l'Ente per il futuro a fornire risposte coerenti ed esaustive al fine di consentire un puntuale controllo sulle diverse partite contabili del bilancio

regionale; nel caso di specie le informazioni fornite dall'Ente sono risultate sommarie e non corrette, essendo i capitoli di entrata e di spesa rilevati nel bilancio gestionale non completamente aderenti alla legge di riferimento ed alle registrazioni contabili collegate. In questo senso si fa riferimento proprio all'art. 18 della L.R. n. 13/2020 che aveva previsto il parziale finanziamento di tale iniziativa attraverso le economie derivanti dalla sospensione della quota capitale dei prestiti (art. 6, comma 3), mentre dalle ultime risposte fornite dalla Regione tale copertura risulta essere stata data dalle economie derivanti dalle rinegoziazioni (v., in argomento, in termini maggiormente approfonditi il Capitolo VI del Volume I, Par. n. 2, della relazione annessa alla presente decisione).

2.3 Riaccertamento Ordinario dei Residui

Per quanto concerne il Riaccertamento Ordinario dei Residui si dà atto che, nell'ambito delle attività propedeutiche al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020, è emerso che è stata superata l'annosa criticità, registrata nel giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019, in relazione alla mancata riconciliazione fra le complessive cancellazioni effettuate in momenti diversi nel corso della gestione e i dati finali desumibili dal progetto di rendiconto, nonché in relazione alle operazioni afferenti al perimetro sanitario, in quanto sul punto la Regione ha fornito informazioni e tabelle esaustive (in argomento, v. il Capitolo XI del Volume I, Par. n. 4, della relazione annessa alla presente decisione).

2.4 "Parte accantonata" del risultato di amministrazione 2020

Per quanto concerne la "parte accantonata" del risultato di amministrazione 2020 si evidenziano le seguenti criticità.

2.4.1 Fondo perdite società partecipate

Qualche perplessità si rileva, in primo luogo, in relazione al Fondo perdite società partecipate.

La Sezione ha evidenziato che tale Fondo, come negli esercizi precedenti, è stato quantificato in euro 1.000.000,00.

L'Ente procede ad accantonare il Fondo in parola in applicazione di quanto previsto dai dettami normativi riferiti alla determinazione della composizione del risultato di amministrazione laddove si prevede che, nei casi in cui società partecipate versino in perdita, le stesse necessitino potenzialmente di ricapitalizzazione. Si rileva che l'importo risulta essere il medesimo rispetto ai due esercizi precedenti.

Si dà atto che, sul punto, il Collegio dei Revisori, nel proprio parere, ha ribadito la necessità che tale fondo sia necessariamente puntuale e stratificato per ogni società, richiedendo per il futuro una tale indicazione.

La Sezione, sulla base di quanto emerso nel contraddittorio complessivo, raccomanda, per il futuro, un'esposizione dei dati esaustiva e maggiormente trasparente da cui si evinca con certezza la metodologia adottata per la quantificazione del fondo.

Inoltre, la Sezione raccomanda, altresì, per il futuro, per quanto concerne l'esigenza di quantificazione del Fondo in parola, di considerare anche le partecipazioni indirette secondo l'orientamento prudenziale della giurisprudenza contabile sul tema (in argomento, v. il Capitolo XI del Volume I, Par. n. 5, della relazione annessa alla presente decisione).

2.4.2 Fondo Contenzioso

Criticità sono poi emerse in relazione al Fondo contenzioso.

A seguito di incongruenze osservate in fase istruttoria rispetto all'esatta quantificazione di tale Fondo, anche in considerazione dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori nel proprio parere al progetto di rendiconto dell'esercizio 2020, con ulteriori approfondimenti istruttori è stato nuovamente chiesto all'Ente di dettagliare ogni singola voce che compone il suddetto Fondo con i relativi importi. In particolare, è stato richiesto che l'Avvocatura dell'Ente fornisse dettagliata relazione sulle cause in essere.

L'Ente ha fornito apposita relazione dell'Avvocatura contenente la ricognizione di tutte le cause in essere, con distinzione fra contenzioso non sanitario e contenzioso sanitario, e dei rischi di causa, probabili e possibili, connessi ad ogni singolo contenzioso; da tale relazione, acquisita agli atti, risulta la ricognizione delle cause in essere, con distinzione fra contenzioso non sanitario e contenzioso sanitario, nonché l'individuazione dei rischi di causa, probabili e possibili, connessi ad ogni singolo contenzioso. In particolare, sul punto, si è verificato che è stato individuato l'importo complessivo relativo alla (probabile/possibile) soccombenza di ogni singola causa in corso, per un totale complessivo di euro 164.431.665,56 e, sulla base della classificazione del rischio operata dall'Avvocatura regionale nella predetta relazione, si sono definiti gli importi da accantonare (rischio probabile contenzioso non sanitario e sanitario individuata la percentuale del 51%; rischio possibile contenzioso non sanitario individuata la percentuale del 22%; rischio possibile contenzioso sanitario individuata la percentuale del 36%).

In argomento, pertanto, la Sezione ha preso atto che il predetto importo complessivo di euro 164.431.665,56 è stato dettagliato nella relazione dell'Avvocatura, che ha, appunto, effettuato una ricognizione delle cause esistenti riconducendole al *range* di rischio valutato per ognuna di esse in conformità a quanto individuato sul tema dalla giurisprudenza contabile e dai principi contabili internazionali per il settore pubblico.

In merito si è osservato che:

- l'importo di euro 29.469.254,76 risulta accantonato nel fondo contenzioso al 31/12/2020;

- l'importo di euro 18.560.973,01 riferito alle cause probabili e possibili del comparto sanitario trova copertura, come dichiarato dall'Ente in approfondimenti istruttori condotti (v., in merito, la nota del Dirigente del Settore Sanità acquisita al prot. n. 12434 del 17/06/2021), nei residui passivi del capitolo 157318, avente ad oggetto "*Erogazioni alle aziende sanitarie locali delle somme necessarie per spese correnti (Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.)*", suddiviso nelle seguenti annualità di impegno:
 - 2014 per euro 10.026.131,66;
 - 2015 per euro 2.399.113,35;
 - 2016 per euro 6.135.728.

È stato altresì precisato che tali importi sono riservati esclusivamente per la copertura dei fondi rischi.

In argomento, poi, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori e di apposita interlocuzione con il Settore della Sanità regionale, il medesimo ha provveduto, al fine di assicurare in termini maggiormente efficaci e contabilmente più adeguati la destinazione degli importi predetti alla copertura del fondo contenzioso sanitario, ad effettuare dei c.d. "subimpegni" sul capitolo in questione con apposito provvedimento; in particolare, con nota acquisita al prot. n. 12586 del 25/06/2021, il Dirigente del Settore Programmazione Economica-Finanziaria della Direzione Sanità e Welfare, ha comunicato quanto segue:

"Ad integrazione della nostra nota prot. n. 22498/2021 del 16 giugno 2021, si specifica che, al fine di tracciare le risorse destinate all'accantonamento Fondo rischi sanitari, sono stati costituiti nel 2021, nel sistema di contabilità i subimpegni specifici di seguito riportati con beneficiario GSA (GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA) per un ammontare complessivo di euro 18.560.973,01: Tali subimpegni hanno come oggetto Accantonamento Fondo Rischi:

- A) CAP 157318 - IMP 2014/314 - importo: euro 10.026.131,66; SUB 335
- B) CAP 157318 - IMP 2015/4795 - importo: euro 2.399.113,35; SUB 24
- C) CAP 157318 - IMP 2016/6665 - importo: euro 6.027.694,00; SUB 63
- D) CAP 157318 - IMP 2016/7054 - importo: euro 108.034,00; SUB 1".

Sul punto, la Sezione, tuttavia, ha rilevato, in primo luogo, che, secondo i principi contabili, i subimpegni in parola avrebbero dovuto essere già stati effettuati nelle annualità di riferimento, mentre in tal modo gli stessi risalgono tutti alla medesima annualità (esercizio 2021) peraltro diversa da quella in cui è sorta l'esigenza dell'accantonamento; ma, ciò posto, la Sezione ha preso atto, comunque, che, così, si sia quanto meno provveduto a garantire in termini maggiormente efficaci la destinazione di tali residui passivi ai fini della copertura della parte di fondo contenzioso indicato nel prospetto trasmesso dalla Regione come "Accantonato da Sanità". La Sezione, però, non ha potuto fare a meno di osservare

come la copertura del fondo contenzioso sanitario così individuata dalla Regione non sia conforme ai principi contabili sul tema.

Infatti, sul tema, si ricorda il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale, al paragrafo 5.2, lett. h), che disciplina il fondo contenzioso, dispone: *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi (omissis)"*.

È necessario, pertanto, che la Regione, al fine di una corretta applicazione dei principi contabili sul tema sopra richiamati, provveda a ricondurre nell'alveo dei medesimi la copertura del fondo rischi "sanitario", che non potrà più individuarsi in "subimpegni" (su un capitolo peraltro non del tutto pertinente, seppure capiente), ma dovrà essere ricondotto all'apposito accantonamento ad oggi già esistente nell'ambito del Risultato di Amministrazione dell'Ente, riunificando in questo modo i due contenziosi (non sanitario e sanitario) – che, peraltro, si riferiscono alla medesima Amministrazione, anche se in relazione a diversi settori.

Sul punto, in fase di contraddittorio propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020, è stato chiesto alla Regione di fornire gli opportuni chiarimenti, anche indicando quale percorso ritenesse di poter intraprendere al fine di ricondurre a conformità ai principi contabili la copertura del fondo rischi sanitario.

A seguito di quanto comunicato dall'Ente e di quanto dichiarato nell'udienza di contraddittorio, è emersa, in primo luogo, come altre Sezioni regionali di controllo hanno già ritenuto, l'esigenza che le coperture per il rischio contenzioso siano date dallo strumento previsto *ad hoc* dal D.Lgs. n. 118/2011 piuttosto che da una pluralità di fondi in uscita (v., in tal senso, la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 130/2019/PARI del 6/11/2019, relazione annessa, p. 167).

In particolare, poi, per la Regione Piemonte, la copertura del c.d. fondo contenzioso sanitario mediante il riferimento a residui passivi su un capitolo di bilancio generico come quello comunicato (*"Erogazioni alle aziende sanitarie locali delle somme necessarie per spese correnti (Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.)"*), e la "garanzia" di tale copertura attraverso i subimpegni sopra ricordati, effettuati solo a seguito dell'interlocuzione con la Sezione al fine di vincolare gli impegni originari all'eventuale

utilizzo in funzione di fondo rischi, se, da una parte, può, in questa fase in via temporanea e transitoria, in effetti, offrire maggiori garanzie di copertura del fondo rischi sanitario, dall'altra non può certo, però, costituire lo strumento a regime per tale copertura – anche soltanto in ragione del fatto che tali subimpegni potrebbero venire meno in qualsiasi momento riemergendo di nuovo gli impegni originari sul capitolo in parola piuttosto generico -; e, d'altro canto – si ribadisce –, tale strumento di copertura non appare affatto in linea con i principi contabili dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 in tema di accantonamento del fondo contenzioso.

Il Collegio, inoltre, ha preso atto dell'esigenza, manifestata dalla Regione, di non duplicazione degli accantonamenti del fondo rischi sanitario sia negli Stati patrimoniali delle ASL e nella GSA, sia nel fondo contenzioso del bilancio regionale, esigenza rappresentata dall'Ente nelle controdeduzioni al deferimento; ma, fermo che, come pure emerso nell'udienza di contraddittorio propedeutica al giudizio di parificazione, il contenzioso sanitario considerato nel prospetto comunicato in fase istruttoria e sopra riportato fa capo alla Regione Piemonte e non alle singole ASL, e, certamente, confermata dalla Sezione la necessità che non vi siano duplicazioni - verifica, peraltro, il cui onere ovviamente non può che essere in capo alla Direzione delle Risorse finanziarie in coordinamento con la Direzione Sanità -, si fa tuttavia presente, in argomento, che, ad oggi, come noto, la Gestione Sanitaria Accentrata (c.d. GSA) appare non aggiornata, poiché l'ultima approvazione del bilancio della stessa da parte della Giunta regionale risale al 2016, ed è presente un'elevata difficoltà, da parte della Regione, nell'organizzazione e nella gestione della medesima (v., sul punto, il Volume III della relazione annessa alla presente decisione); con la conseguenza che, almeno fino a quando la GSA della Regione Piemonte non risulti in linea con i principi contabili, e quindi pienamente funzionale, sarà, appunto, necessario che anche il fondo contenzioso sanitario sia previsto quale accantonamento nel Risultato di Amministrazione della Regione Piemonte. E, del resto, come si è già avuto modo di osservare, in questo modo si procederebbe correttamente a riunificare i due contenziosi (non sanitario e sanitario), che, peraltro, si riferiscono alla medesima Amministrazione, anche se in relazione a diversi settori.

E, in tal senso, se è vero che l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che le Regioni escludano dal Riaccertamento Ordinario dei Residui quelli derivanti dal perimetro sanitario, è pur vero che la Regione può, comunque, procedere a "rivedere" un residuo passivo del perimetro sanitario qualora ne sorga l'esigenza e vi siano le condizioni, come in questo caso, al fine di riportare ad unità il fondo rischi non sanitario e sanitario.

Ad ogni modo, sul punto, proprio al fine di utilizzare correttamente e al meglio tutti gli strumenti messi a disposizione dal sistema dell'armonizzazione contabile, anche con specifico riguardo al settore sanitario, con particolare riferimento a quello, già richiamato dalla Regione nelle proprie controdeduzioni, di cui all'art. 29, comma 1, lett. g), del D.Lgs.

n. 118/2011 (*"lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo*), sempre una volta che la GSA regionale sia ritornata pienamente funzionale, e proprio allo scopo di prevenire possibili duplicazioni, è necessario che si instauri un più proficuo rapporto di collaborazione fra Direzione Risorse Finanziarie e Direzione Sanità, che, ad oggi, paiono invece, almeno sul tema in esame, operare senza l'opportuno coordinamento.

Del resto, anche nell'ambito dell'udienza di contraddittorio propedeutica al giudizio di parificazione, sul tema, i Rappresentanti dell'Ente, con particolare riferimento all'Assessore alla Sanità, hanno manifestato l'esigenza che il fondo contenzioso costituisca uno strumento condiviso oggetto di valutazione in termini coordinati fra Direzione Risorse Finanziarie e Direzione Sanità, in modo da garantire effettivamente un'allocazione corretta dello stesso in linea con le disposizioni di riferimento.

Infine, in tema, la Sezione invita l'Ente ad un continuo ed attento monitoraggio delle cause in essere, quale oggetto di ricognizione da parte dell'Avvocatura dell'Ente acquisita agli atti, in relazione al loro evolversi e al loro eventuale riflettersi sulla esatta quantificazione del fondo contenzioso, nonché raccomanda, anche per il futuro, ad una particolare prudenza rispetto alla qualificazione del contenzioso di volta in volta emergente ai fini dell'esatta quantificazione del relativo fondo, nonché per quanto concerne la copertura dello stesso, che dovrà avvenire in conformità ai principi contabili sopra richiamati (in argomento, v. il Capitolo XI del Volume I, Par. n. 5, della relazione annessa alla presente decisione).

2.5 "Parte vincolata" del risultato di amministrazione 2020

Relativamente all'utilizzo della "parte vincolata" del risultato di amministrazione 2019, per l'importo di euro 101.000.000,00 afferente al fondo riguardante le economie di spesa conseguenti alla rinegoziazione dei mutui di Cassa Depositi e Prestiti si ricorda che la Legge regionale n. 12/2020 è l'atto prodromico attuativo dell'utilizzo dell'importo di euro 101.860.224,11.

Come ricostruito durante il giudizio di parificazione dell'esercizio 2019, a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19 la stessa Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato la Regione a destinare dette somme a scopi emergenziali a favore del tessuto economico del territorio danneggiato dagli effetti della pandemia e del *lock-down*.

Al fine di destinare tale importo è stato approvato un bando, con assegnazione di un *bonus* (c.d. "*Bonus Piemonte*") a favore di soggetti privati titolari di attività di impresa, avente specifiche indicazioni circa l'utilizzo delle somme ricevute dalla Regione (indicazioni

successivamente meglio dettagliate dall'Ente con varie modalità, ad es. attraverso apposita FAQ pubblicata sul sito istituzionale: acquisizione di beni strumentali materiali ed immateriali che le imprese e i professionisti utilizzano per lo svolgimento della loro attività e con beneficio pluriennale).

In merito si è rilevato che, pur tenendo conto della straordinarietà della situazione regionale e nazionale, la destinazione di tali fondi a finalità diverse da quelle originariamente previste, ossia riacquisto di derivati o spese di investimento (in conformità all'art. 119, comma 6, della Costituzione), ha destato alcune perplessità di cui si è dato conto nel giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019, a cui si rinvia.

In ogni caso, la Sezione, al fine del rispetto quantomeno di tale nozione particolare di "spesa di investimento" nell'accezione intesa a favore non dell'Ente ma del territorio, ha raccomandato alla Regione di effettuare puntuali controlli circa l'utilizzo dei *bonus* accordati ai vari soggetti, riservandosi le opportune verifiche in fase di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

La stessa Regione aveva assunto l'impegno di porre in essere tutti i necessari controlli atti a verificare che gli importi erogati fossero destinati all'acquisto di beni strumentali ad utilità ripetuta, che incrementano non il patrimonio pubblico ma quello privato, rispondendo così alle esigenze di tutela dell'igiene e della salute pubblica affermate dalla legislazione di emergenza sanitaria a seguito della diffusione della pandemia.

La Sezione, sul punto, aveva ribadito la necessità che la Regione si rendesse garante della dimostrazione del corretto utilizzo degli importi erogati.

In argomento, sullo stato dell'arte dei controlli posti in essere, nell'arco dell'esercizio 2020, in relazione al corretto utilizzo dei *bonus* erogati dalla Regione Piemonte, tramite la propria Società partecipata, Finpiemonte S.p.A., la Sezione, a seguito degli approfondimenti istruttori posti in essere, osserva di non essere in grado – allo stato attuale - di verificare se i fondi trasferiti a Finpiemonte S.p.A., e da questa in parte già erogati a titolo di Bonus Piemonte ai vari beneficiari, abbiano mantenuto il vincolo originario di destinazione a spese in conto capitale.

E ciò sia in considerazione della circostanza che il numero dei controlli ad oggi effettuati risulta ancora del tutto irrisorio e assolutamente non in grado di fotografare un quadro complessivo di quanto sta accadendo in argomento, sia in considerazione del fatto che il periodo di fruizione del Bonus Piemonte è stato prorogato al 31/12/2021, quindi a tutto l'esercizio finanziario attualmente in corso.

Ne consegue che la Sezione non può che sospendere il proprio giudizio rispetto al controllo contabile circa il corretto utilizzo dei fondi trasferiti a Finpiemonte S.p.A. per l'erogazione dei Bonus Piemonte, riservandosi, tuttavia, di ritornare sul tema nell'ambito del giudizio di parificazione dell'esercizio 2021, anno entro il quale dovrà essere conclusa la erogazione di tali benefici economici.

Fin d'ora, tuttavia, la Sezione non può che evidenziare come il campione individuato del "5% delle imprese beneficiarie entro il 2021", senza, peraltro, allegare alcuna motivazione relativa alla scelta di tale *range* di campionatura che lo giustifichi, né specificare la metodologia di selezione del campione medesimo, il tutto in base a principi di proporzionalità, adeguatezza, efficacia e trasparenza, non possa in alcun modo soddisfare le esigenze di verifica del corretto utilizzo di tali fondi, quale onere che lo stesso Ente regionale si era assunto in sede di giudizio di parificazione dell'esercizio 2019.

Del resto, in argomento, si rileva, altresì, che la Regione, per il tramite della propria partecipata Finpiemonte S.p.A., dovrà dotarsi di strumenti più adeguati di controllo che consentano, appunto, da una parte, di allargare la platea dei soggetti controllati, e, dall'altra, di effettuare controlli maggiormente efficaci atti a dimostrare le finalità di utilizzo del bonus percepito.

Pertanto, si invita la Regione Piemonte, in coordinamento con la propria partecipata Finpiemonte S.p.A., a provvedere quanto prima ad enucleare un piano maggiormente efficace e dettagliato dei controlli che verranno effettuati sulla partita finanziaria in parola, anche con l'ausilio della Guardia di Finanza, in cui si individuino *range* di campionatura e modalità di controllo più adeguati; piano che, non appena predisposto, dovrà essere trasmesso alla Sezione e a partire dal quale si svolgeranno i controlli contabili nell'ambito del giudizio di parificazione dell'esercizio 2021.

Nell'ambito dell'udienza di contraddittorio, i Rappresentanti dell'Amministrazione si sono impegnati a rendere il controllo più efficace anche attraverso la predisposizione dell'apposito piano delle attività sopra sollecitato (in argomento, v. il Capitolo VI del Volume I, Par. n. 3, e il Capitolo XI del Volume I, Par. n. 5, della relazione annessa alla presente decisione).

Con riguardo alla partita finanziaria in parola, infine, si ricorda che l'originario importo vincolato nel risultato di amministrazione 2019 per euro 101.860.224,11 è stato applicato, nel corso dell'esercizio 2020, per euro 101.000.000,00; di questi sono stati impegnati euro 89.463.800,00 e la differenza (euro 101.860.224,11 - euro 89.463.800,00) di euro 12.396.424,11 è stata correttamente vincolata nel risultato di amministrazione 2020, alla voce "Vincoli formalmente attribuiti dall'ente" (in argomento, v. il Capitolo VI del Volume I, Par. n. 2, della relazione annessa alla presente decisione).

2.6 Risultato disponibile

La Sezione, nell'ambito della propria attività istruttoria propedeutica al giudizio di parificazione, come già evidenziato nel punto n. 1 della presente decisione, ha inoltre individuato alcune incongruenze nell'art. 7 del progetto di rendiconto con specifico riferimento all'esposizione di un risultato disponibile corretto, invitando la Regione a

chiarire tali incongruenze procedendo poi, conseguentemente, anche attraverso apposito emendamento; ciò, infatti, risulta necessario al fine di garantire la necessaria coerenza fra i vari documenti che compongono il progetto medesimo.

Sul punto, l'Ente, come già ricordato nel precedente punto n. 1 della presente decisione, ha trasmesso l'emendamento presentato al fine di correggere l'art. 7, comma 4, del D.D.L. n. 142/2021, recependo i rilievi sopra formulati.

La Sezione prende atto di quanto comunicato dalla Regione e si riserva di verificare che la Legge regionale di approvazione del rendiconto riporti valori coerenti e corretti tra testo normativo e quadri finanziari (in argomento, v. il Capitolo XI del Volume I, Par. n. 5, della relazione annessa alla presente decisione).

2.7 Nuovo Regolamento di contabilità e Rendiconto consolidato

In fase di contraddittorio propedeutico al giudizio di parificazione, l'Ente ha trasmesso il testo del nuovo Regolamento di contabilità approvato in conformità alle regole della nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011; la Sezione prende atto e constata positivamente che in tal modo sono state recepite le proprie sollecitazioni nonché quelle del Collegio dei Revisori.

Inoltre, come già ricordato al punto n. 1 della presente decisione sono stati trasmessi gli emendamenti presentati al disegno di Legge n. 142/2021, tra cui l'emendamento relativo all'approvazione del rendiconto consolidato tra Giunta e Consiglio regionali, e ciò in conformità all'art. 11, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 118/2011, nonché in conformità all'art. 40, comma 7, del nuovo Regolamento di Contabilità, i quali prevedono l'approvazione del rendiconto consolidato tra Regione, Consiglio regionale e organismi strumentali.

In argomento si è verificato che ad oggi il rendiconto consolidato ha riguardato esclusivamente i rendiconti della Giunta e del Consiglio regionali.

I Rappresentanti dell'Ente hanno precisato che per il futuro provvederanno al consolidamento anche con gli organismi strumentali, previa la necessaria integrazione sul punto del recente Regolamento di contabilità, in merito ai tempi ed alle modalità di approvazione ed acquisizione dei rendiconti degli organismi medesimi (in argomento, v. il Capitolo XI del Volume I, Par. n. 9, della relazione annessa alla presente decisione).

2.8 Conciliazione debiti/crediti Regione Piemonte ed Enti locali

Altra criticità riguarda la conciliazione tra crediti dei Comuni e corrispondenti debiti della Regione, come emerso dall'esame effettuato sui capitoli oggetto di campionamento, in quanto si sono rilevati disallineamenti tra la contabilità regionale e quella dei Comuni (in particolare Venaria Reale e Rivalta).

Sul punto, quindi, si è evidenziato che, per quanto si tratti di un mero campione, tuttavia, rispetto ad esso, per ben due Comuni su quattro non è stato possibile procedere alla

riconciliazione dei rapporti debiti/crediti; di conseguenza si ritiene necessario raccomandare alla Regione di procedere con un attento monitoraggio dei rapporti debiti/crediti ad oggi in essere con tutti gli enti del comparto della Pubblica Amministrazione, anche attraverso un raccordo con gli enti medesimi che, in alcuni casi, attendono ancora i trasferimenti regionali.

In argomento l'Ente ha concordato sulla opportunità di avviare un'attività di monitoraggio dei rapporti crediti/debiti con gli Enti locali, sia pur nella complessità della realtà territoriale piemontese, caratterizzata da un elevato numero di Enti, anche di piccole dimensioni (in argomento, v. il Capitolo XI del Volume I, Par. n. 8, della relazione annessa alla presente decisione).

2.9 Esiti della verifica di affidabilità delle scritture contabili e di legittimità e regolarità delle relative operazioni

La verifica in parola, posta in essere dalla Sezione nell'ambito delle attività finalizzate al giudizio di parificazione del rendiconto 2020, ha riguardato, come per gli esercizi precedenti, un campione di atti individuati con criteri oggettivi, attraverso il metodo del campionamento statistico, ai quali è stato aggiunto un campione selezionato costituito da n. 8 capitoli di spesa istituiti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non di natura sanitaria, relativi ai vari settori economici del tessuto produttivo del territorio regionale che sono stati oggetto di misure di sostegno atte a contrastare la crisi finanziaria prodotta dall'emergenza sanitaria.

Con riguardo al campione estratto con il metodo statistico, sono emerse criticità in relazione a due operazioni oggetto di esame, ed in particolare con riguardo al Capitolo di spesa 177743 - Contributi per la realizzazione delle azioni previste dal POR 2014/2020 (Reg. UE 1303/2013) Fondo sociale europeo - trasferimenti imprese, specificatamente agli impegni 2020/3422 dell'importo di euro 562.500,00 e 2020/10973 dell'importo di euro 629.050,00.

In particolare, con riguardo all'impegno 2020/3422 dell'importo di euro 562.500,00, in fase istruttoria è stato rilevato che nello stesso impegno si determina l'affidamento in parola a Finpiemonte S.p.A., senza fornire alcuna indicazione sull'entità del compenso che verrà riconosciuto a tal fine, neanche individuando un limite massimo, ma rinviando a successivo provvedimento la stipula dell'apposito contratto "*previa verifica della congruità dell'offerta economica in base alla metodologia stabilita dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e dalla Determinazione n. 43 del 27/02/2018 di attuazione della stessa*"; iter non corretto, in quanto la determinazione dell'affidamento deve avvenire avendo già stabilito gli elementi essenziali del contratto. Peraltro, nell'ambito del provvedimento in questione, la D.D. n. 1904 del 23/12/2019, il medesimo, riguardo a questo aspetto, non risulta contabilmente corretto, in quanto non ripartisce con chiarezza l'importo necessario per la realizzazione

del progetto, affidato all'attuazione di Finpiemonte S.p.A. e ad essa trasferito, e l'importo relativo al corrispettivo spettante alla medesima Società per lo svolgimento di tale ruolo, ugualmente trasferito attraverso lo stesso provvedimento.

Anche con riguardo all'impegno 2020/10973 in fase istruttoria è stato rilevato che nello stesso impegno si determina l'affidamento alla propria Società partecipata Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni per la continuazione del progetto "Servizi di sostegno alle start up innovative" anche nel settore biomedicale per la crisi determinata dal Covid-19 da realizzarsi nel periodo 2019-2022, senza fornire indicazioni sull'entità del compenso che verrà riconosciuto a tal fine, ma rinviando a successivo provvedimento la stipula dell'apposito contratto "*previa verifica della congruità dell'offerta economica in base alla metodologia stabilita dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e dalla Determinazione n. 43 del 27/02/2018 di attuazione della stessa*"; anche in questo caso, *iter* che non appare corretto, in quanto la determinazione dell'affidamento deve avvenire avendo già stabilito gli elementi essenziali del contratto. Peraltro, nell'ambito del provvedimento in questione, la D.D. n. 637 del 03/11/2020, il medesimo, riguardo a questo aspetto, non risulta contabilmente corretto, in quanto non ripartisce con chiarezza l'importo necessario per la realizzazione del progetto, affidato all'attuazione di Finpiemonte S.p.A. e ad essa trasferito, e l'importo relativo al corrispettivo spettante alla medesima Società per lo svolgimento di tale ruolo, ugualmente trasferito attraverso lo stesso provvedimento. Si è rilevato, inoltre, che, nel caso *de quo*, la determinazione n. 637 del 03/11/2020 fa riferimento ad un "tetto massimo" da riconoscere a Finpiemonte S.p.A. per la realizzazione delle attività affidate quantificato in euro 334.100,00, ma, dalle verifiche istruttorie effettuate dalla Sezione, non risulta chiaro quale sia l'importo, poi, effettivamente riconosciuto a Finpiemonte S.p.A. per lo svolgimento del ruolo di soggetto attuatore.

In merito a tali impegni, anche a seguito della trasmissione delle controdeduzioni al deferimento che non sono risultate risolutive sul punto, la Sezione ha rimarcato la non conformità alle disposizioni amministrative e civilistiche di riferimento, secondo le quali è necessario che, ai fini dell'affidamento di un'attività ad un soggetto estraneo all'Amministrazione, come nel caso di specie, in quanto Finpiemonte S.p.a., pur essendo un soggetto c.d. "*in house*" della Regione Piemonte, è comunque un soggetto con propria personalità giuridica, diverso dall'Ente controllante, è necessario preliminarmente che lo stesso venga disciplinato da un contratto che deve comprendere tutti gli elementi essenziali, fra cui l'oggetto del contratto (e, quindi, anche il corrispettivo), che, ai sensi dell'art. 1346 del Codice civile, deve essere possibile, lecito, *determinato o determinabile*; con la conseguenza che un affidamento effettuato, come nei casi di specie, rinviando a successivo provvedimento la stipula dell'apposito contratto "*previa verifica della congruità dell'offerta economica in base alla metodologia stabilita dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e dalla Determinazione n. 43 del 27/02/2018 di attuazione della stessa*" non

risulta legittimo, derivandone che tale *modus operandi* mette in dubbio l'attendibilità dei dati di rendiconto in considerazione della circostanza che non è preventivamente individuato, in relazione all'impegno di riferimento, il *quantum* del corrispettivo spettante a Finpiemonte S.p.A. nell'ambito del trasferimento complessivo effettuato verso la stessa per lo svolgimento dell'attività di attuazione della misura.

D'altro canto, nell'udienza di contraddittorio ai fini del giudizio di parificazione, gli stessi Rappresentanti della Regione hanno convenuto sulla necessità che non può esservi affidamento senza preventiva approvazione e sottoscrizione del relativo contratto, che individui tutti gli elementi essenziali dello stesso (in argomento, per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia al Volume I, Cap. 12, Par. n. 4, della relazione annessa alla presente decisione).

D'altra parte, si osserva che la Sezione, nell'ambito della fase istruttoria ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020, ha avuto modo di verificare che le fattispecie in parola non risultano un caso isolato; in realtà sono emersi diversi casi di prestazioni rese da Finpiemonte S.p.A. senza l'esistenza di un contratto per cui la Direzione regionale competente ha segnalato l'impossibilità di emettere la relativa fattura (v. Volume II, Cap. III, della relazione annessa alla presente decisione); e, sul punto, in occasione del contraddittorio svoltosi il 21 luglio 2021 la Regione ha assunto l'impegno di adottare le misure organizzative necessarie a sanare tale situazione, onde evitare che la Società possa operare in assenza di un contratto in corso di validità.

Ne deriva, pertanto, che il capitolo di spesa in questione, cioè il Capitolo di spesa 177743 - Contributi per la realizzazione delle azioni previste dal POR 2014/2020 (Reg. UE 1303/2013) Fondo sociale europeo - trasferimenti imprese, per le ragioni sopra esposte non possa essere parificato in relazione agli impegni indicati 2020/3422 dell'importo di euro 562.500,00 e 2020/10973 dell'importo di euro 629.050,00.

Si invita l'Ente, per il futuro, a ripristinare la regolarità delle procedure necessarie ai fini dell'affidamento di attività a soggetti esterni, prevedendo, in conformità a tutte le disposizioni che disciplinano la materia, la preventiva contrattualizzazione con l'individuazione di tutti gli elementi essenziali del contratto.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte,

PARIFICA il Rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2020, di cui al Disegno di legge approvato dalla Giunta Regionale in data 30 aprile 2021 e successivi emendamenti presentati, comprensivo del risultato di amministrazione di euro - 5.903.368.303,91, nelle sue componenti del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico, ad

ECCEZIONE

del capitolo di spesa 177743 - Contributi per la realizzazione delle azioni previste dal POR 2014/2020 (Reg. UE 1303/2013) Fondo sociale europeo - trasferimenti imprese, nella misura e nei limiti degli impegni 2020/3422 per l'importo di euro 562.500,00 e 2020/10973 per l'importo di euro 629.050,00, per le ragioni indicate nel punto n. 2.9 della presente decisione, come meglio dettagliate nella relazione annessa.

APPROVA, con le specifiche osservazioni in essa contenute, l'annessa relazione (Volumi I, II, III), elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

DISPONE che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale della Regione Piemonte, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 28 luglio 2021.

Gli Estensori

F.to Luigi GILI

F.to Laura ALESIANI

F.to Marco MORMANDO

F.to Diego Maria POGGI

F.to Stefania CALCARI

F.to Rosita LIUZZO

Il Presidente

F.to Maria Teresa POLITO

Depositato in Segreteria il 29 luglio 2021
Il Funzionario Preposto
F.to Nicola MENDOZZA